DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2010

del 1º ottobre 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2010 del 2 luglio 2010 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1163/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/491/CE della Commissione, del 16 giugno 2009, sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente [3],

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 56 m [regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 R 1163**: regolamento (CE) n. 1163/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 13).»;

2) dopo il punto 55b (direttiva 94/57/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente punto:

«55ba. **32009 D 0491**: decisione 2009/491/CE della Commissione, del 16 giugno 2009, sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente (GU L 162 del 25.6.2009, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1163/2009 e della decisione 2009/491/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON

[1] GU L 277 del 21.10.2010, pag. 43.
[2] GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 13.
[3] GU L 162 del 25.6.2009, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.